

CARTA D'IDENTITÀ

La carta d'identità è il documento che certifica l'identità personale del soggetto. Può essere rilasciata senza limiti di età dal 13/05/2011.

Normativa di riferimento:	DPR 6.8.1974 n. 649 – L. 21.11.1967 n. 1185 – L. 15.5.1997 n. 127 – DL 70/2011 – DL 1/2012
Requisiti richiesti:	essere residenti nel comune di Ligosullo, fatte salve le deroghe previste dalla legge.
Documenti da presentare:	si veda i paragrafi seguenti.
Termini per la presentazione:	nessuno, il rilascio è immediato
Ufficio competente:	Ufficio Anagrafe
Responsabile:	Segretario comunale
Indirizzo:	Via Treppo, 1
Telefono e fax:	0433 777033
Indirizzo e-mail:	anagrafe@com-ligosullo.regione.fvg.it
Orario:	dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO

Per il richiedente maggiorenne italiano o appartenente all'Unione Europea:

- n. 3 foto formato tessere identiche e recenti a capo scoperto con fondo neutro;
- la carta d'identità scaduta;
- firma sulla richiesta da effettuarsi presso l'Ufficio Anagrafe.

Per il richiedente minorenni:

- n. 3 foto formato tessere identiche e recenti a capo scoperto con fondo neutro;
- la carta d'identità scaduta o vecchio certificato per espatrio per minori;
- l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà affinché il documento sia valido per l'espatrio;
- firma sulla richiesta da effettuarsi presso l'Ufficio Anagrafe a partire dal 12° anno di età.

Per il richiedente cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea:

- n. 3 foto formato tessere identiche e recenti a capo scoperto con fondo neutro;
- la carta d'identità precedente;
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
- firma sulla richiesta da effettuarsi presso l'Ufficio Anagrafe.

!! La carta d'identità non è valida per l'espatrio.

Per persona separata o divorziata con figli minori, o genitore di figli minori non coniugato e non convivente:

- n. 3 foto formato tessere identiche e recenti a capo scoperto con fondo neutro;
- la carta d'identità scaduta;
- firma sulla richiesta da effettuarsi presso l'Ufficio Anagrafe;
- firma per assenso dell'altro genitore esercente la potestà oppure autorizzazione del Giudice Tutelare (*Ai sensi della legge n. 3/2003, articolo 24 - G.U. n. 15 del 20.01.2003 non è più necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare per il richiedente che abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio*). .

In caso di furto o smarrimento:

- n. 3 foto formato tessere identiche e recenti a capo scoperto con fondo neutro;
- la denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri o al Commissariato di Polizia di Stato;
- firma sulla richiesta da effettuarsi presso l'Ufficio Anagrafe.

In caso di deterioramento della carta d'identità precedente:

- n. 3 foto formato tessere identiche e recenti a capo scoperto con fondo neutro;
- ciò che resta del documento deteriorato;
- firma sulla richiesta da effettuarsi presso l'Ufficio Anagrafe
- denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri o al Commissariato di Polizia di Stato qualora il documento restituito all'Ufficio Anagrafe sia illeggibile.

LA CARTA D'IDENTITÀ HA UNA VALIDITÀ PARI A:

- 3 anni per i minori di anni 3;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni

riferita alla data del compleanno del titolare del documento successiva alla scadenza del medesimo (es. per bambino nato il 5 febbraio 2012, la carta d'identità rilasciata il 2 ottobre 2012, scadrà il 2 ottobre 2016).

La carta d'identità può essere rinnovata da 180 giorni prima della sua scadenza.

Non è necessario rinnovare la carta d'identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza.

PROROGA DELLA CARTA D'IDENTITÀ IN SCADENZA E INDICAZIONI SUL LORO UTILIZZO PER L'ESPATRIO

La validità delle carte d'identità rilasciate a partire dal 26 giugno 2003 al 26 giugno 2008, inizialmente prevista in cinque anni, è stata prorogata di ulteriori cinque anni.

I cittadini in possesso di una carta d'identità rilasciata in tale periodo possono chiedere all'Ufficio Anagrafe l'apposizione del timbro di proroga. La carta d'identità è comunque valida indipendentemente dall'apposizione del timbro.

Alcuni stati esteri, tuttavia, non riconoscono valido il timbro di proroga e pertanto non ammettono l'accesso al loro territorio con il documento rinnovato. Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.07.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte d'identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.

Per i cittadini stranieri il timbro di proroga viene apposto esibendo il permesso di soggiorno in corso di validità.

Precisazione per i minori di anni 14

I minori di anni 14 possono espatriare solo se accompagnati dai genitori, i cui nominativi vengono riportati sulla carta d'identità del minore. Tuttavia i genitori possono concedere il proprio consenso affinché i minori medesimi possano espatriare affidati a terze persone o a compagnie aeree. La relativa modulistica, andrà firmata da tutte le persone ivi indicate e consegnata, unitamente a copia

dei documenti dei genitori, del minore e degli accompagnatori, al Commissariato di P.S. in Via Lequio, 16 – Tolmezzo per essere convalidata.